



CITTA' DI BAGHERIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Deliberazione della Giunta Municipale

ESTRATTO DELIBERAZIONE N. 112

del 21/05/2021

Oggetto: Definizione dei criteri generali per la istituzione, l'aggiornamento e la verifica di adeguatezza del registro del contenzioso e per la quantificazione delle somme da accantonare in relazione al rischio stimato di soccombenza.

LA GIUNTA MUNICIPALE RIUNITASI

IN VIDEOCONFERENZA, IN CONFORMITA' ALLE LINEE GUIDA APPROVATE DALLA GIUNTA CON DELIBERAZIONE N. 62 DELL'11.03.2020

HA DELIBERATO:

1. **Di approvare**, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 7/2019, le motivazioni di fatto e di diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di formalizzare** l'istituzione del registro del contenzioso, che costituisce strumento che concorre al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio ai fini della corretta determinazione del fondo rischi per contenzioso;
3. **Di stabilire** che l'aggiornamento permanente del registro contenzioso costituirà sia misura specifica del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, sia obiettivo di performance;
4. **Di incaricare** il responsabile dell'ufficio legale di procedere alla definizione del registro di cui al punto 1) il quale dovrà contenere, per ciascun contenzioso passivo, le seguenti informazioni:
 - *data inizio del contenzioso, generalità controparte, valore della causa, generalità dell'eventuale legale di fiducia del comune, stato della controversia, stima del rischio contenzioso, dati indentificativi dell'eventuale legale esterno;*
5. **Di approvare** i seguenti criteri generali per la valutazione del rischio soccombenza, in applicazione del principio contabile OIC 31:
 - rischio PROBABILE** (probabilità che si verifichi l'evento minimo 51%):
 - alto (indicatore: presenza di precedenti giurisprudenziali specifici, ed assenza di eccezioniprocessuali o di merito da articolare);
 - medio (indicatore: presenza di precedenti giurisprudenziali specifici, ma esito della lite correlato alcompendio probatorio);
 - basso (indicatore: presenza di orientamenti giurisprudenziali non univoci);
 - rischio POSSIBILE** (possibilità che si verifichi l'evento massimo 49%)

rischio REMOTO (possibilità che si verifichi l'evento; massimo 10%)

6. **Di approvare** i seguenti coefficienti da applicare, da parte del responsabile del servizio finanziario, che ne darà atto in apposito paragrafo della nota integrativa, ai livelli di probabilità del rischio di soccombenza, al fine di determinare la misura dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso sia in sede di approvazione del rendiconto della gestione che in sede di predisposizione del bilancio di previsione finanziario:

rischio PROBABILE

- alto : almeno il 60% del valore della domanda;
- medio : almeno il 55% del valore della domanda;
- basso : almeno il 51 % del valore della domanda;

rischio POSSIBILE

- nessun accantonamento obbligatorio. Nella nota integrativa va elencato tutto il contenzioso classificato a rischio possibile; nel caso di cause di valore superiore ad € 50.000,00, è valutata la facoltà di accantonare una somma di valore compreso tra il 10% e il 49% del valore della domanda, anche in relazione alla capacità di bilancio;

rischio REMOTO

- nessun accantonamento;

7. **Di stabilire** che per i contenziosi di valore inferiore ad € 5.000,00, e quindi di impatto irrilevante sull'equilibrio di bilancio, non si procederà a nessun accantonamento al fondo rischi contenzioso, fatta salva l'ipotesi di contenziosi seriali (più di n. 3 contenziosi pendenti aventi lo stesso *petitum* e *causa petendi*) per i quali si procederà all'accantonamento secondo i criteri di cui ai superiori punti 4 e 5;
8. **Di stabilire** che, a regime a decorrere dalla predisposizione del bilancio 2022/2024, nell'ipotesi in cui il valore dell'accantonamento da iscrivere alla missione 20 a titolo di fondo contenzioso per i contenziosi incoati nell'esercizio precedente sia superiore all'importo di € 50.000,00 il responsabile del servizio finanziario, dandone adeguata motivazione nella nota integrativa al bilancio di previsione finanziaria, potrà procedere a ripartire la somma su tre annualità ovvero aumentare l'accantonamento sul risultato di amministrazione già in sede di determinazione dell'avanzo presunto, vincolando quote dell'avanzo libero;
9. **Di stabilire** che per le controversie di valore indeterminato, convenzionalmente si potrà considerare come valore della causa ai fini dell'accantonamento al fondo rischi contenzioso l'importo di € 40.000,00;
10. **Di stabilire** che nello stipulando contratto di appalto del servizio legale e nel disciplinare di incarico con eventuali avvocati esterni nominati deve sempre essere inserita una clausola con la quale il professionista deve assumere la specifica obbligazione di comunicare entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico il rischio di soccombenza nella controversia, da esprimere in base alla propria scienza ed esperienza con una valutazione riferita ai criteri di classificazione del rischio di cui alla presente deliberazione, ed il correlato obbligo di aggiornare tale valutazione con specifiche comunicazioni periodiche da rendere sulla base dello sviluppo della controversia, anche in relazione al verificarsi di preclusioni o decadenze istruttorie, nonché all'andamento dell'istruttoria probatoria, o ad altri elementi autonomamente valutati, e con obbligo di trasmissione di tale comunicazione almeno una volta all'anno, entro il 31 dicembre, al fine di poter adeguare l'accantonamento al fondo contenziosi già in sede di determinazione dell'avanzo presunto;
11. **Di stabilire** che il nuovo registro del contenzioso deve essere aggiornato ed implementato secondo i nuovi criteri entro il 31 gennaio di ciascun anno;

12. **Di stabilire** che, in via di prima applicazione, entro 30 giorni dall'approvazione della presente deliberazione, l'ufficio legale e contenzioso provveda all'istituzione del nuovo registro di cui al punto 2) e provveda ad aggiornare, avviando le interlocuzioni con il legale dell'ente e i professionisti del libero foro, il grado di rischio soccombenza;
13. **Di trasmettere** il presente provvedimento ai Dirigenti, ai Responsabili di P.O. e al legale dell'Ente;
14. **Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 44/91, stante l'urgenza di provvedere all'attivazione delle procedure in questione.

II RPCT
IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Daniela M. Amato*

*[firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3,comma 2,del D.Lgs. 39/93]